



EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L. 198 DEL 3 DICEMBRE 2019

Dopo l'articolo 13 della P.L. n. 198/2019, è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis

(Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente)

1. Gli enti pubblici e le società a controllo pubblico che nell'ambito delle proprie forniture, servizi e lavori non si ispirano ai principi dell'economia circolare, minimizzando il ricorso ad utilizzo di materiali monouso e vietando l'utilizzo di materiali in plastica monouso, fatti salvi i presidi medici/sanitari, non possono ricevere finanziamenti regionali.
2. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, società controllate e enti strumentali, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, in plastica monouso se non realizzati in materiali compostabili.
3. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, anche per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti in plastica monouso. Ai fini dell'applicazione del divieto nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, i comuni adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
4. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:
 - a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;
 - b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
5. La concessione dei contributi regionali agli enti locali per le attività di cui al comma 2 richiede l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'esaurimento delle scorte di magazzino e il completamento dei contratti di fornitura già stipulati, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Relazione illustrativa:

L'emendamento in oggetto è volto a ridurre il ricorso a oggetti di plastica monouso nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, società controllate e enti strumentali della stessa. La proposta, inoltre, contiene anche una previsione che permette alla Regione di assegnare contributi agli enti locali per le medesime attività soltanto in caso di osservanza dei divieti previsti dalla disposizione.

Cons. Eleonora Mattia (PD)

